

Bellinzona, 22 marzo 2017

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 4034

VARIANTI DI PIANO REGOLATORE

- **TUTELA DEI BENI CULTURALI DA PROTEGGERE**
- **PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO (PPCS) - EDIFICI SOGGETTI A INTERVENTI CONSERVATIVI**

Commissioni competenti:

- Commissione del Piano regolatore
- Commissione della Gestione

Lodevole Consiglio comunale,
signore e signori Presidente e Consiglieri comunali,

Il Municipio sottopone alla vostra decisione di adozione le varianti di Piano regolatore inerenti al completamento dell'elenco dei beni culturali meritevoli di protezione su territorio del comparto regolato dal PR dell'attuale Comune di Bellinzona e alla definizione di ulteriori edifici soggetti a interventi conservativi ubicati nel centro storico cittadino.

1. Premessa

Il 16 ottobre 2001, il Consiglio di Stato (CdS) con risoluzione no. 4836 ha approvato la revisione generale del piano regolatore del Comune di Bellinzona. Nell'ambito di tale approvazione il piano del paesaggio non era stato approvato per intero. Di conseguenza il CdS aveva chiesto al Municipio di ripresentare, tramite una variante di piano regolatore una nuova proposta di piano del paesaggio.

Successivamente, nei documenti del 2005 sottoposti per l'esame preliminare al Dipartimento del territorio (DT), per quanto riguarda la tematica concernente i beni culturali da tutelare, erano stati ripresi solo i beni culturali cantonali e locali che già erano protetti. Il Comune non aveva elaborato nuove proposte di tutela, in particolare per il patrimonio dell'edilizia civile del XIX / inizio XX secolo. Da parte sua, il DT, nell'esame preliminare del 29 novembre 2006, aveva chiesto di tutelare sul piano cantonale alcuni edifici del Moderno 1920-1980 (settore del patrimonio per il quale gli studi e gli approfondimenti erano in via di elaborazione), mentre per quanto attiene ai beni culturali

di epoca precedente aveva proposto soltanto alcuni edifici ecclesiastici, specificando che l'UBC non era ancora in grado di fare delle proposte di nuove tutele.

In altre parole, nel 2006 il censimento dei beni culturali per il territorio di Bellinzona, strumento indispensabile per conoscere e, se del caso, proteggere il patrimonio architettonico e artistico, era ancora in elaborazione da parte dei preposti Uffici cantonali, sia dal punto di vista tecnologico (elaborazione del Sistema informativo dei beni culturali), sia dal punto di vista pratico (raccolta sistematica delle informazioni). Peraltro, le autorità cantonali e comunali definiscono e stabiliscono i beni culturali protetti sul piano cantonale e locale proprio fondandosi sulle informazioni del censimento (inventario dei beni culturali ai sensi degli art. 42 e 43 LBC).

Lo stesso preavviso dipartimentale del 2006 indicava inoltre l'importanza dell'edilizia otto/novecentesca, in particolare quella di Ravecchia, del quartiere di San Giovanni e della zona di via Vela, che *«meritano particolare attenzione per la notevole e razionale impostazione urbanistica e per i significativi contenuti architettonici»*. Il DT segnalava inoltre che talune scelte urbanistiche potevano contrastare con la protezione dei beni culturali e che in alcune aree sarebbe stato opportuno proporre misure di valorizzazione e protezione di tali beni.

Nei documenti inviati nel 2008 dal Comune al Consiglio di Stato per l'approvazione del Piano del paesaggio attualmente in vigore sono così stati inseriti i beni culturali che già erano tutelati, gli edifici del Moderno proposti dal Cantone, alcuni edifici ecclesiastici e il complesso di case monofamiliari con giardini costruiti negli anni 1920-25 in via Motta.

2. Revisione dell'elenco dei beni culturali

Con scritto dell'11 marzo 2013 inviato al Comune, la Sezione dello sviluppo territoriale (SST) ha sottolineato che *«la revisione dell'elenco dei beni culturali conclusa con l'approvazione della revisione del piano del Paesaggio del 2010, non si è concretizzata in una vera e generale protezione per le costruzioni del XIX - inizio XX secolo, consistente e ben conservato a Bellinzona»*, caldeggiando l'elaborazione di una variante di PR che permettesse di adeguatamente proteggere almeno alcuni di questi edifici.

A seguito di incontri fra il Comune e il preposto Ufficio Cantonale dei beni culturali (UBC), è stato di principio concordato l'iter per giungere a una variante di PR che tenesse conto di un maggior numero di espressioni di architettura del XIX e XX secolo rispetto a quanto già oggi protetto. Per fare ciò, com'è stato il caso di Lugano e di Locarno, l'UBC ha aggiornato la propria banca dati e completato il censimento dei beni storici di Bellinzona (fra aprile e luglio 2013), ha proceduto – con il coinvolgimento della Commissione cantonale dei beni culturali (CBC) – ad effettuare i sopralluoghi dei beni censiti (fra luglio e novembre 2013) e ha infine allestito la documentazione tecnica formale con le proposte di beni culturali da proteggere a livello cantonale (vincolante per il Comune) e quelle fra cui invece valutare i beni da proteggere a livello locale.

La documentazione tecnica dell'UBC è giunta al Municipio il 6 maggio 2014.

Essa si componeva delle schede tecniche e fotografiche dei singoli beni, dei piani di situazione e di una lettera accompagnatoria riassuntiva delle basi legali e del lavoro svolto.

Dei ca. 900 beni d'interesse storico-culturale nel frattempo censiti dal Servizio inventario dell'UBC, 86 sono già protetti dal PR attuale (53 d'interesse cantonale e 33 d'interesse locale). Con l'invio del 6 maggio 2014 l'UBC aveva proposto una nuova protezione sul piano cantonale per 13 beni (11 integrali – con oggetto tutto il bene – e 2 parziali – solo una parte del singolo bene) e indicato altri 309 beni (272 integrali e 37 parziali) come potenzialmente degni di protezione, fra i quali valutare quelli nuovi da tutelare sul piano comunale. I rimanenti oggetti censiti non sono invece stati proposti per un'eventuale tutela, in quanto giudicati non sufficientemente degni di protezione ai sensi della LBC.

Dei 309 beni (272 integrali e 37 parziali) indicati dall'UBC fra i quali valutare quelli da proteggere sul piano comunale, un centinaio si trovano nel perimetro di rispetto del Centro storico e quindi, di fatto, già tutelati dalle relative disposizioni del Piano particolareggiato del Centro Storico, mentre i restanti sono distribuiti nelle diverse altre zone della Città, in particolare nei quartieri San Giovanni, Vela e Ravecchia.

Ai proprietari potenzialmente toccati era stata data allora una prima possibilità di presa di posizione, previo annuncio all'albo comunale e sui media tramite comunicato stampa dal 26 maggio al 25 giugno 2014.

3. Base legale e procedura adottata

In base all'art. 20 della Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali (LBC), la decisione di proteggere beni immobiliari degni di tutela è presa, sentito il preavviso della Commissione dei beni culturali (CBC), nell'ambito dell'adozione dei piani regolatori comunali. Il DT, di regola nell'esame preliminare della corrispondente variante di piano regolatore, indica quali sono gli immobili d'interesse cantonale da proteggere e si esprime sulle proposte relative ai beni d'interesse locale elaborate dal Comune (art. 15 RBC). La decisione di istituire la tutela dei beni culturali d'interesse cantonale è presa dal Consiglio di Stato in sede d'approvazione del piano regolatore comunale (art. 20 cpv. 3 LBC), mentre quella relativa ai beni culturali d'interesse locale spetta al Legislativo comunale su proposta del Municipio.

La distinzione fra beni culturali protetti d'interesse cantonale e quelli d'interesse locale, oltre che su una differente portata dei singoli oggetti (importanza cantonale per i primi e solo locale per i secondi) e per la definizione delle competenze nell'adozione della tutela (il Consiglio di Stato per i primi; il Consiglio comunale per i secondi), è di rilievo anche per le eventuali conseguenze finanziarie che un vincolo di protezione dovesse portare con sé. Un'eventuale indennità di espropriazione materiale in caso di limitazione particolarmente grave dell'uso attuale o prevedibile di un fondo sottoposto a tutela (in merito a cui il Tribunale federale ha tuttavia adottato una prassi oltremodo restrittiva) va

a carico del Comune per i vincoli a protezione di beni d'interesse locale e del Cantone per quelli d'interesse cantonale. Per la suddivisione degli oneri di partecipazione ai costi di manutenzione, conservazione e restauro dei beni protetti si rinvia all'art. 8 LBC.

Il Comune ha l'obbligo di attuare una revisione del Piano regolatore che permetta una vera ed efficace protezione delle costruzioni d'importanza storico-architettonica, tenendo presente il giudizio di valore espresso dal censimento dei beni culturali. Il Comune deve inoltre considerare l'inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza nazionale (ISOS) che per Bellinzona, oltre al nucleo storico di origine medioevale, annovera gruppi edilizi e singoli stabili, per i quali deve essere almeno approfondita la possibilità della conservazione della sostanza.

Sulla base della documentazione tecnica trasmessa dall'UBC, il Comune è tenuto a riprendere in una variante di PR le proposte di tutela di beni culturali d'interesse cantonale, mentre per quelli segnalati d'interesse locale è chiamato a valutare quali effettivamente proteggere in base a scelte giustificate e ponderate.

Per fare ciò, oltre alle normali competenze per l'elaborazione di una variante di Piano regolatore, già presenti all'interno dell'amministrazione comunale, il Municipio ha ritenuto necessario disporre di conoscenze specifiche nel campo dei beni culturali e creare da subito le basi per un ampio coinvolgimento di chi è formalmente chiamato ad adottare la variante di Piano regolatore in questione (il Consiglio comunale). Se per i beni per i quali è stata proposta una tutela cantonale, il Comune deve limitarsi a recepire le indicazioni fornitegli dall'UBC, per quelli che entrano in considerazione per un'eventuale protezione a livello locale è invece stato necessario approfondire tutti gli aspetti legati alla loro tutela, come la ponderazione di ogni caso di vincolo e la ricerca delle migliori soluzioni a livello pianificatorio e urbanistico. Il Comune deve infatti determinarsi autonomamente su quali beni tutelare a livello locale in base a criteri ben precisi, quali ad esempio il valore intrinseco del singolo oggetto (valore architettonico, interesse tipologico, memoria storica, integrità, stato di conservazione, ecc.) e il valore urbanistico e funzionale (situazione urbanistica, aderenza agli indirizzi di PR, difficoltà della gestione del vincolo, limitazioni d'uso, ecc.), andando cioè al di là di quanto fatto dall'Ufficio dei beni culturali, il quale ha formulato le proprie proposte, appunto ancora da valutare per i beni di interesse locale, quasi esclusivamente in base a elementi intrinseci, in particolare di carattere storico-architettonico.

Com'è stato il caso per gli altri Comuni che hanno già affrontato un simile esercizio, il Municipio ha quindi deciso di procedere, nell'ambito dell'elaborazione della variante di Piano regolatore, con una prima fase di ponderazione e selezione dei singoli oggetti che l'UBC ha segnalato come degni di protezione a livello locale, poggiandosi sulla consulenza esterna di un architetto pianificatore con esperienza in simili procedure di protezione di beni culturali. Tale procedura è stata presentata nel messaggio municipale n. 3815 del 7 maggio 2014, il quale è stato chiesto il credito per l'accompagnamento

nell'elaborazione della variante. Il messaggio è stato approvato all'unanimità dal Consiglio comunale il 2 ottobre 2014.

Oltre a ciò, è stata istituita sin dall'inizio, in base all'art. 91 della Legge organica comunale (LOC), una Commissione municipale speciale (formata da membri del Municipio e di tutti i gruppi del Consiglio comunale) che ha seguito il lavoro di analisi del consulente esterno nelle scelte, in modo da arrivare con una proposta di beni culturali da tutelare a livello locale, già quanto più possibile ponderata.

Sulla base delle proposte formulate dalla Commissione consultiva speciale, il Municipio ha allestito e approvato la documentazione che è stata trasmessa al DT per l'esame preliminare, come previsto dalla Legge cantonale sullo sviluppo territoriale (Lst). La documentazione si componeva del Rapporto di pianificazione formulato dal consulente esterno, l'architetto urbanista Fabio Giacomazzi, della proposta di modifica degli articoli di riferimento 34 e 35 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) e della lista dei beni per i quali è proposta la tutela in base alla Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali (LBC).

Parallelamente, a salvaguardia della pianificazione, il Municipio ha istituito una zona di pianificazione con oggetto i fondi su cui sorgono i beni che si intendono tutelare. Questa è entrata in vigore il 18 gennaio 2016 e ha una durata massima di cinque anni eventualmente prorogabile di due, sino all'approvazione della variante di PR da parte del Consiglio comunale.

4. Atti trasmessi al Dipartimento del territorio per l'esame preliminare (EP)

Il documento per l'esame preliminare è stato trasmesso al Dipartimento del territorio il 28 ottobre 2015 ed era costituito dai seguenti documenti:

- Piano d'insieme dei beni culturali 1:3'000;
- Modifiche normative connesse con la tutela dei beni culturali;
- Variante del Piano particolareggiato del Centro Storico PPCS;
- Rapporto di pianificazione.

Nel Rapporto sono state illustrate le modalità di determinazione dei beni culturali, la conseguente lista dei beni per i quali è proposta la tutela in base alla LBC e si sono formulate delle proposte di regolamentazione con delle bozze di modifica degli articoli normativi n. 34 e 35 delle attuali NAPR.

Dei 309 beni che l'Ufficio dei beni culturali (UBC) aveva sottoposto al Comune per valutazione, il Municipio – facendo proprie, previa analisi, le conclusioni della Commissione consultiva – ha proposto la tutela di 243 beni, di cui 177 nuovi beni di interesse locale da proteggere in base alla LBC, mentre che per 66 beni la tutela è assicurata grazie alla loro inclusione nel Piano particolareggiato del centro storico (61 sono già contemplati, mentre che per 5 è stata proposta una nuova inclusione).

5. Esito dell'esame preliminare (EP)

Il 26 gennaio 2017 il Dipartimento del territorio ha emanato il proprio preavviso, dal quale si riassumono di seguito le considerazioni più importanti, mentre si rinvia al documento per il dettaglio:

- il Dipartimento ha apprezzato la metodologia scelta per le tutele d'interesse locale, sulla base di una consulenza specialistica e con il coinvolgimento di una commissione consultiva; essa risponde appieno ai principi ed ai criteri con i quali va affrontato questo processo;
- nel merito il DT ha preso atto delle scelte operate dal Comune per quanto riguarda le tutele locali e le considera nell'insieme sostanzialmente corrette e giustificate. La scelta dei beni culturali locali dimostra un'attenta ponderazione di interessi svolta dal Municipio nell'esercizio delle proprie competenze in materia. Tuttavia il Dipartimento, riservata la competenza del Comune in materia, ha chiesto al Municipio di chinarsi nuovamente sulla valutazione di tre edifici/manufatti, ritenendoli particolarmente rappresentativi del patrimonio culturale cittadino, e meglio, l'Oratorio San Biagio, la relativa casa parrocchiale e la Cappella dell'Istituto von Mentlen;
- il DT ha preso atto che non si è entrati nel merito dell'istituzione di una tutela locale per gli edifici soggetti a vincolo di conservazione nel PPCS, potendo la questione essere ripresa nell'ambito di una futura revisione generale di questo strumento pianificatorio; ha condiviso la scelta di attribuire alcuni stabili siti nel perimetro del PPCS alla categoria degli edifici soggetti a interventi conservativi, così da sottrarli alla possibilità di essere demoliti e sostituiti, come previsto dalle vigenti disposizioni;
- il DT ha inoltre invitato il Comune a rivedere alcune formulazioni delle disposizioni normative, in particolare per precisare le condizioni in base alle quali sono ammesse trasformazioni e ristrutturazioni interne e nuovi edifici sullo stesso fondo o ampliamenti di beni culturali tutelati d'interesse locale, concordando comunque sul principio che tali interventi possano essere in taluni casi fattibili;
- il DT, dal canto suo, ha proposto la protezione cantonale per ulteriori due nuovi oggetti, e precisamente dell'intero quartiere San Giovanni, con la motivazione che per ubicazione, impostazione urbanistica e architettura esso ha un valore altamente rappresentativo dell'edilizia borghese e ferroviaria dell'Ottocento e Novecento nel Cantone Ticino, e del complesso ecclesiastico della Madonna della Neve, costituita dall'oratorio, sagrato, croce cimiteriale, sei cappelle della via Crucis e dal portale per il suo grande valore paesaggistico e per i contenuti storico-artistici.

Le proposte di nuove tutele d'interesse cantonale sono state corredate da schede descrittive, contenenti anche le relative motivazioni e implicazioni.

6. Informazione e consultazione pubblica

Il Municipio ha proceduto a depositare presso il Dicastero territorio e mobilità, nel periodo dal 6 febbraio 2017 al 7 marzo 2017, i documenti comunali proposti per l'esame preliminare e il preavviso dipartimentale del 26 gennaio 2017. Il deposito è stato annunciato sul Foglio ufficiale, sulla stampa e all'albo comunale.

Durante il periodo di deposito ogni persona fisica o giuridica e tutti gli enti o organismi interessati della pianificazione hanno potuto presentare per iscritto osservazioni o proposte in forma scritta direttamente al Municipio di Bellinzona.

Sono pervenuti 17 osservazioni di privati e di enti proprietari di edifici oppure interessati o toccati dalle proposte di tutela. Per la maggior parte le osservazioni concernono la richiesta di stralcio dell'oggetto in questione dall'elenco dei beni culturali tutelati e in alcuni casi, in linea subordinata, un'attenuazione o una riduzione del vincolo, rispettivamente (in un caso) di proteggere un bene di altro proprietario confinante.

Le osservazioni sono state attentamente valutate.

In considerazione della metodologia adottata, del supporto avuto dall'Ufficio dei beni culturali, dell'istituzione di un'apposita commissione interpartitica coadiuvata dal pianificatore e tenendo inoltre conto degli indirizzi presenti nell'ISOS, si è infine ritenuto di confermare la scelta dei beni da tutelare a livello locale.

L'esposizione pubblica della documentazione è servita anche da informazione e partecipazione per le proposte di tutela d'interesse cantonale. Le 3 osservazioni dei privati concernenti questo tipo di tutela sono state trasmesse al Dipartimento del territorio per le incombenze di sua competenza. L'Autorità cantonale le dovrà esaminare e prendere posizione in vista delle decisioni di istituzione delle tutele, che in questo caso sono esclusivamente di competenza cantonale e che saranno prese contestualmente all'approvazione da parte del Consiglio di Stato della variante pianificatoria comunale. I vincoli saranno quindi definitivamente integrati nel PR comunale.

7. Decisioni del Municipio dopo l'esame preliminare

Non appena ricevuto l'esame preliminare il Municipio ha sollecitamente coinvolto la commissione specifica, prendendo le seguenti decisioni:

- dopo rivalutazione dell'oggetto si è deciso di seguire l'invito del Dipartimento di istituire una tutela per la Cappella dell'Istituto von Mentlen (mapp. 1828); la relativa motivazione è indicata nella tabella del Compendio dei beni culturali tutelati d'interesse locale (Allegato B). Non si è invece ritenuto di dare seguito all'invito di istituire una tutela per l'Oratorio San Biagio a Ravecchia (mapp. no. 2783) e per la vicina Casa parrocchiale di Ravecchia (mapp. no. 873). Infatti, pur presentando qualche pregio stilistico e pur essendoci dei dipinti murali nel salone dell'Oratorio, non si è ritenuto che i due edifici presentino valori architettonici e artistici, tali da giustificare un interesse prevalente della tutela su un riordino urbanistico qualitativo

del comparto, in ogni caso sottoposto al perimetro di rispetto della Chiesa di San Biagio;

- è stata confermata la protezione dei beni meritevoli di tutela all'interno del Centro Storico per ora mediante lo strumento del Piano particolareggiato del Centro Storico (PPCS), completato negli edifici soggetti ad interventi conservativi;
- per quanto riguarda le normative, nella versione definitiva le indicazioni del Dipartimento sono state tenute in considerazione (v. cap. 5 del rapporto di pianificazione);
- si è infine preso atto delle due nuove tutele cantonali, in particolare quella relativa all'intero quartiere San Giovanni e quella concernente il complesso ecclesiastico della Madonna della Neve.

Per la descrizione dettagliata della variante nel suo complesso si rinvia al Rapporto di pianificazione e alle Norme di attuazione allegate al presente messaggio.

8. Seguito della procedura

La variante segue la procedura ordinaria prevista dalla Lst. Dopo l'adozione di competenza del lodevole Consiglio comunale, sarà organizzata la pubblicazione, nel corso della quale i proprietari toccati potranno presentare eventuali ricorsi che saranno decisi dal Consiglio di Stato contestualmente all'approvazione, ancora ricorribile al Tribunale cantonale amministrativo e al Tribunale federale.

9. Impatto finanziario

L'art. 8 LBC, cpv. 2, prevede che il Comune possa essere tenuto a partecipare ai costi di manutenzione regolare, di conservazione e di restauro dei beni culturali di interesse cantonale in misura proporzionata alle sue capacità finanziarie, salvo che non vi provvedano altri enti locali. La partecipazione può essere richiesta solo se sono dati i requisiti per il contributo da parte del Cantone. Per questi casi la base legislativa cantonale è chiara.

La possibilità che il Comune partecipi ai costi di manutenzione, conservazione e di restauro di beni culturali di interesse locale si desume indirettamente dal cpv. 3 dello stesso art. 8, che prevede a titolo sussidiario per questi oggetti un contributo del Cantone qualora, nonostante gli sforzi del proprietario e della collettività locale, l'aiuto cantonale fosse indispensabile a salvaguardare l'opera.

Il nuovo articolo, introdotto nelle norme di attuazione del PR, serve quindi a precisare i criteri e le condizioni del contributo comunale ai costi di manutenzione regolare, di conservazione e di restauro dei beni culturali d'interesse locale, che per il momento (è tuttavia in atto una revisione della Legge cantonale) resta potestativo e non obbligatorio. In particolare, oltre alla conformità dell'intervento con i criteri di conservazione

dell'oggetto, fanno stato le condizioni finanziarie del proprietario e la prova che i lavori necessari alla conservazione non possono essere finanziati con altri mezzi.

10. Conclusioni

Il lavoro di identificazione e valutazione dei BC si è basato sulla documentazione fornita dall'UBC, sulla collaborazione dell'architetto pianificatore Fabio Giacomazzi e sul lavoro della commissione municipale istituita appositamente.

La variante permetterà di dotarsi degli strumenti necessari per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali nel Piano regolatore dell'attuale Comune, futuro quartiere di Bellinzona, elementi indispensabili per il mantenimento dell'identità del tessuto urbano comunale.

Per le considerazioni espresse e fatto riferimento ai documenti indicati, codesto lodevole Consiglio comunale è invitato a voler

risolvere:

1. È adottata la variante di Piano Regolatore (Piano del paesaggio) inerente al completamento dell'elenco dei beni culturali d'interesse cantonale e comunale meritevoli di protezione su territorio comunale, costituita dai seguenti documenti:
 - Piano d'insieme dei Beni culturali d'importanza cantonale e locale, perimetri di rispetto cantonali, zone archeologiche 1:3000;
 - Piano del paesaggio aggiornato 1:4000
 - Norme di attuazione del Piano regolatore (NAPR)
 - articoli n. 34, 34bis, 35, 36bis e 37
 - allegato A "Beni culturali d'interesse cantonale"
 - allegato B "Beni culturali d'interesse locale"
 - Rapporto di pianificazione
(*documento illustrativo ed esplicativo, non soggetto ad approvazione*)
2. È adottata la variante del Piano particolareggiato del centro storico (PPCS) concernente gli edifici soggetti a interventi conservativi, comprendente i seguenti aggiornamenti puntuali:
 - Villa, mapp. 1022 in Viale Portone 41;
 - Palazzo ex "Gioconda", mapp. 1166 in Via Ludovico il Moro;

- Casa d'appartamenti mapp. 3610 in via Cancelliere Molo;
- Edificio plurifunzionale "Corona" mapp. 1305, 1306, 1307 e 1308 in Via Camminata 5-7;
- Palazzo del Governo, mapp. no. 962
- Stralcio articolo 14 NAPPCS relativa comparto A "Governo", a seguito della prevista tutela cantonale del Palazzo del Governo.
- Rapporto di pianificazione
(documento illustrativo ed esplicativo, non soggetto ad approvazione)

3. Il Municipio è autorizzato a completare la procedura d'approvazione ai sensi della Legge cantonale sullo sviluppo territoriale (Lst).

Con ogni ossequio.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco: Mario Branda
Il Segretario: Philippe Bernasconi



Allegati:

- Piano beni culturali, perimetri di rispetto e zone archeologiche (versione ridotta)
- Documentazione completa di variante (consultabile presso il Dicastero territorio e mobilità)



PIANO REGOLATORE DELLA CITTÀ DI BELLINZONA

Variante
Tutela dei beni culturali

PIANO D'INSIEME DEI BENI CULTURALI

Planimetria 1 : 3'000

Documento accompagnante
il messaggio municipale

ESAME PRELIMINARE GOVERNO TERRITORIO	PUBBLICAZIONE	marzo 2017
26 gennaio 2017		
PIANIFICATORE	PER IL MUNICIPIO:	
urbass fgm	IL SINDACO: Mario Branda	IL SEGRETARIO: Philippe Bernasconi

- Bene culturale d'interesse cantonale (BCC) - v. art. 34 NAPR, Allegato A
- ▲ Bene culturale d'interesse locale (BCL) - v. art. 34 NAPR, Allegato B
- Perimetro di tutela di beni culturali
- Insediamento quartiere San Giovanni (BCC 42)
- Complesso di case monodipendenti con giardini, Viale G. Motta (BCL 3.6)
- ▨ Perimetro di rispetto dei beni culturali (v. art. 35 NAPR)
PRisp 821 Perimetro di rispetto per la Chiesa e il Convento del Sacro Cuore
PRisp 822 Perimetro di rispetto per il nucleo storico di Bellinzona
PRisp 823 Perimetro di rispetto per la chiesa di San Biagio e la Chiesa e il convento di Santa Maria delle Grazie
PRisp 824 Perimetro di rispetto per il bagno pubblico e il granaio cantonale
PRisp 825 Perimetro di rispetto per la casa patrizia di Carasso al mapp. 3334
PRisp 826 Perimetro di rispetto per la casa d'appartamenti al mapp. 533
PRisp 827 Perimetro di rispetto per le case d'appartamenti al mapp. 4708, 4709, 4710 e 395
PRisp 1941 Perimetro di rispetto per i ruderi del convento di San Giovanni, villa Gioia (mapp. 1480) e casa d'appartamenti (mapp. 785)
PRisp 1942 Perimetro di rispetto per la Chiesa San Giovanni, il quartiere San Giovanni, il Palazzo Rasponi e la scalinata e il Palazzo ex-Giovinetti.
- ▨ Perimetri di interesse archeologico (v. art. 36bis NAPR)
PIA 382 Gallesio
PIA 383 San Paolo (adiacenze)
PIA 386 Nucleo storico cittadino comprendente il nucleo storico, Castel Grande, la Murata, il Castello di Montebello, il quartiere di San Giovanni, la chiesa di San Biagio, il vecchio ospedale e l'antica chiesa degli Eremitani.
PIA 388 Castello di Sesto Cervo
PIA 389 Prada (S. Girolamo)
PIA 721 Areno
PIA 722 Carasso
- ▨ Perimetro Piano particolareggiato del Centro Storico (PP-CS)

